

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Stadio "Franco Scoglio" (San Filippo) – Stadio "Giovanni Celeste" – Messina

Stagione Sportiva 2026/2027 – adottato ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2003, n. 88, del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. (D.M. 6 giugno 2005), della L. 401/1989, del D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007, delle Determinazioni O.N.M.S. n. 14/2007 e n. 26/2012 e delle disposizioni F.I.G.C. e L.N.D. vigenti

Art. 1 – Ambito di applicazione

Ai fini del presente Regolamento, per "impianto sportivo" si intendono lo Stadio "Franco Scoglio" (San Filippo) e lo Stadio "Giovanni Celeste" di Messina, comprese tutte le aree di pertinenza dei rispettivi complessi sportivi. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto in occasione delle gare organizzate dalla S.S.D. A.C.R. Messina 1900 a r.l. (di seguito "la Società") sono regolati dal presente Regolamento d'uso. L'acquisto del titolo di accesso e/o l'ingresso nell'impianto ne comportano l'accettazione integrale e incondizionata, unitamente all'accettazione di tutte le norme e disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle autorità sportive (F.I.G.C., L.N.D., U.E.F.A. e F.I.F.A. per quanto applicabili) e delle Condizioni Generali di Gradimento della Società.

Art. 2 – Titoli di accesso

- Il titolo di accesso è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e le modalità previsti dalla normativa vigente e dalla Società;
- per l'accesso è richiesto un documento di identità in corso di validità, da esibire anche a richiesta degli steward per la verifica di corrispondenza tra titolare e possessore del titolo; fanno eccezione i minori di anni 14, per i quali è richiesto l'accompagnamento di persona maggiorenne munita di documento, che ne assume ogni responsabilità;
- il titolo va conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dall'impianto ed esibito a ogni richiesta di steward e Forze dell'Ordine;
- lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare esclusivamente il posto assegnato e si impegna a non occupare posti differenti, ancorché liberi, salvo espressa autorizzazione della Società;
- lo spettatore che esca dall'impianto nel corso della manifestazione perde il diritto di riaccedervi;
- le modalità di accesso delle persone con disabilità sono stabilite dalla Società, fino ad esaurimento dei posti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Condizioni di gradimento della Società

La vendita dei titoli di accesso e l'ingresso nell'impianto sono subordinati al gradimento della Società, che si riserva – nell'ambito della propria autonomia negoziale e nei limiti di legge – di non concludere il contratto di vendita, di non rinnovare abbonamenti e di rifiutare o revocare accrediti nei confronti di soggetti non graditi. Sono considerati non graditi, a titolo esemplificativo, i soggetti che:

- risultino destinatari di D.A.S.P.O. ex art. 6 L. 401/1989, anche se scaduto da meno di 5 anni, o siano stati denunciati o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- abbiano tenuto, all'interno o all'esterno degli impianti, condotte violente, minacciose, ingiuriose o discriminatorie verso tesserati, dipendenti, dirigenti, steward, arbitri o altri spettatori;
- abbiano posto in essere, con qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network e gli organi di informazione, condotte diffamatorie, ingiuriose, minacciose o comunque gravemente lesive dell'onore, della reputazione o dell'immagine della Società, dei suoi soci, dirigenti, tesserati e dipendenti;
- abbiano in corso con la Società, o con i suoi soci, dirigenti o tesserati, contenziosi giudiziari, querele o denunce, attive o passive, connessi alle condotte di cui ai punti precedenti;
- abbiano violato il presente Regolamento o le condizioni di vendita, anche nelle precedenti stagioni sportive.

La legittima espressione di critica sportiva non costituisce, di per sé, causa di mancato gradimento. Il mancato gradimento è comunicato all'interessato, ove possibile, unitamente ai motivi essenziali.

Art. 4 – Controlli di sicurezza

Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward e a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati a evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi, ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società e ai suoi incaricati il diritto di effettuare tali controlli sulla persona e/o su borse, involucri e altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione. Violenza o minaccia nei confronti degli steward è punita ai sensi dell'art. 6-quater L. 401/1989.

Art. 5 – Divieti

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è vietato:

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza, con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le scale, le vie di esodo e ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture dell'impianto; danneggiare, deturpare o manomettere strutture, infrastrutture e servizi;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

- introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi o altri strumenti per l'emissione di fumo o gas visibile (artt. 6-bis e 6-ter L. 401/1989);
- introdurre o detenere pietre, coltelli, bottiglie, contenitori di vetro, oggetti atti a offendere o idonei a essere lanciati, strumenti sonori non autorizzati (tamburi e megafoni solo previa autorizzazione), puntatori laser e altri oggetti che possano arrecare disturbo o pericolo all'incolumità dei presenti;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o la segnaletica di emergenza, o che sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite di emergenza e il terreno di gioco;
- introdurre e/o vendere bevande in lattine o bottiglie di vetro o plastica: le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre droni o apparecchiature professionali di ripresa non autorizzate; esercitare commercio non autorizzato;
- accedere e trattenersi nell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- scavalcare separatori e recinzioni, invadere il terreno di gioco, lanciare oggetti.

Art. 6 – Striscioni, bandiere e coreografie

È vietato introdurre, distribuire ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, volantini e materiale stampato o scritto diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società, secondo l'apposita modulistica (Determinazioni O.N.M.S. n. 14/2007 e n. 26/2012). Il materiale autorizzato dovrà essere esposto esclusivamente nel settore curva, all'interno del settore, e rimosso al termine della manifestazione. È parimenti vietato organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S. Ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007 è vietata l'introduzione o l'esposizione di striscioni, cartelli, scritte o immagini che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.

**IN TRIBUNA CENTRALE È VIETATA L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI DI QUALSIASI TIPO,
STANDARDI, BANDIERE DI GRANDI DIMENSIONI E MATERIALE ASSIMILABILE.**

Il divieto vale per entrambi gli impianti ("Franco Scoglio" e "Giovanni Celeste").

Art. 7 – Responsabilità dello spettatore

Ciascuno spettatore è esclusivamente e personalmente responsabile:

- della propria condotta all'interno e nelle pertinenze dell'impianto, nonché di ogni violazione di legge, dei regolamenti e del presente Regolamento;
- di tutti i danni a persone o cose (ivi compresi l'impianto, gli arredi e le attrezzature) cagionati da fatto proprio, con obbligo di integrale risarcimento verso la Società e i terzi;
- della condotta dei minori che accompagna;
- della custodia dei propri effetti personali: la Società non risponde di furti, smarrimenti o deterioramenti di beni introdotti dallo spettatore;
- della veridicità dei dati forniti in fase di acquisto o accredito;
- delle sanzioni pecuniarie che la giustizia sportiva (F.I.G.C. / L.N.D.) dovesse irrogare alla Società in conseguenza diretta della sua condotta, che la Società si riserva di addebitare in rivalsa all'autore del fatto.

La Società non assume alcuna responsabilità per fatti riconducibili alla condotta degli spettatori o di terzi, per cause di forza maggiore o per provvedimenti dell'Autorità, salvi i limiti inderogabili di legge (art. 1229 c.c.).

Art. 8 – Videosorveglianza e trattamento dei dati

L'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, conforme al D.M. 6 giugno 2005. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; le immagini possono essere messe a disposizione del G.O.S. e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. L'informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale della Società.

Art. 9 – Sanzioni

Ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 28/2003, conv. con mod. dalla L. 88/2003, l'inosservanza del presente Regolamento comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con conseguente allontanamento del contravventore dall'impianto e revoca del titolo di accesso senza rimborso, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. La Società, oltre a espellere dall'impianto chiunque non rispetti il Regolamento, si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti comminati dalle Autorità competenti, e di escluderlo dal gradimento per le stagioni successive, ferma ogni azione di rivalsa e risarcimento.

Si rammenta che costituiscono reato, tra l'altro: il travisamento; il possesso di armi proprie e improprie; l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche; il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso e artifici pirotecnici; lo scavalco di separatori e l'invasione di campo (L. 401/1989; D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007).

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto si applicano la normativa statale vigente, le disposizioni della F.I.G.C., della L.N.D. e dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nonché le prescrizioni del G.O.S. e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale della Società ed esposto ai varchi di accesso degli impianti.